



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 120 del 01/09/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 giugno 2015, n. 1492

Cont. 799/15/L. Corte Costituzionale. Impugnazione per conflitto di attribuzione della Regione Puglia avverso il D.M. dello Sviluppo Economico 25 marzo 2015, recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n.133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164”. Nomina del difensore prof. avv. Marcello Cecchetti.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:

Con ricorso alla Corte Costituzionale iscritto al Reg. ric. n. 40/2015, la Regione Puglia ha impugnato l’art. 38, comma 1-bis, del d.l. n. 133 del 2014, così come risultante a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui, attribuendo al MISE il compito di predisporre un Piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, prevede, quale strumento collaborativo, una previa intesa con la Conferenza unificata (per di più per le sole attività sulla terraferma), anziché la necessaria acquisizione dell’intesa con ciascuna Regione territorialmente interessata ad ogni attività anche destinata a svolgersi nel mare continentale, a causa della lesione delle competenze legislative regionali in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” e di “governo del territorio”, nonché delle competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost.

In attuazione della previsione di cui all’art. 38, commi 5 e 6, del d.l. n. 133 del 2014, è stato approvato il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2015, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 103 del 6.5.2015, recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164”.

L’art. 3, comma 12, e l’art. 17, comma 1, del citato decreto del MISE violano l’art. 117, terzo comma, e l’art. 118, primo e secondo comma, Cost., in quanto, prevedendo la necessità di acquisire l’intesa per il rilascio del titolo concessorio unico in conferenza di servizi, nonché la possibilità di superare il suo mancato raggiungimento «con le modalità di cui all’articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché con le modalità di cui all’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241», ledono le competenze legislative della Regione in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» e di «governo del territorio», nonché le competenze amministrative che alla medesima spettano in base al principio di sussidiarietà ex art. 118, primo comma, Cost., dal momento che depotenziano il potere di intesa spettante alla Regione mediante meccanismi di superamento della mancata intesa posti unilateralmente in capo allo Stato, con ciò ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del

2003.

Si ritiene necessario, pertanto, sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare gli artt. 3, comma 12, e 17, comma 1, del decreto del MISE del 25.03.2015 sopra richiamato, affidando l'incarico al prof. avv. Marcello Cecchetti, il quale ha dichiarato la propria disponibilità ad assistere e difendere la Regione a titolo gratuito in ragione del consolidato rapporto di fiducia esistente.

(Valore della causa: di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Energia)

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma IV, lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di sollevare il conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di non spettanza allo Stato del potere di adottare gli articoli 3, comma 12, e 17, comma 1, del decreto del MISE del 25.03.2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del Decreto-Legge 12 Settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164", per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. prof. Marcello Cecchetti, a titolo gratuito;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
